

APCA1

Statuto

Associazione Professionale
dei Consulenti Assicurativi Indipendenti

Alessandro d'Aniello

Michael Vendemini

Edoardo Titti

Filippo Fischietti

FUSIGNANO, 9 LUGLIO 2026

Statuto

Associazione Professionale dei Consulenti Assicurativi Indipendenti · 9 luglio 2026

Sommario

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Costituzione e denominazione	3
Art. 2 - Sede	3
Art. 3 - Durata	3
Art. 4 - Natura giuridica e disciplina applicabile	3
Art. 5 - Principi e valori	4
TITOLO II. SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ	5
Art. 6 - Scopo	5
Art. 7 - Finalità	6
Art. 8 - Attività istituzionali	7
Art. 8-bis - Clausola di sviluppo: qualificazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o successiva legge equivalente	7
Art. 9 - Attività strumentali e accessorie	8
Art. 10 - Limiti alle attività e clausola di salvaguardia	8
Art. 11 - Indipendenza e fonti di finanziamento	9
Art. 12 - Codice Etico e Linee Guida Professionali	9
TITOLO III. ASSOCIATI	11
Art. 13 - Categorie di associati	11
Art. 14 - Requisiti di ammissione	11
Art. 15 - Procedimento di ammissione	12
Art. 16 - Diritti degli associati	12
Art. 17 - Doveri degli associati	13
Art. 18 - Quote e contributi	13
Art. 19 - Studi e agenzie aderenti	13
Art. 20 - Perdita della qualità di associato	14
Art. 21 - Recesso e decadenza	14
Art. 22 - Procedimento disciplinare	14
Art. 23 - Esclusione	15
TITOLO IV. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	17

Art. 24 - Organi	17
Art. 25 - Assemblea: composizione e competenze	17
Art. 26 - Assemblea: convocazione	18
Art. 27 - Assemblea: costituzione e deliberazioni	18
Art. 28 - Assemblea: presidenza, verbalizzazione, invalidità delle deliberazioni	19
Art. 29 - Consiglio direttivo: composizione, durata, cessazione	19
Art. 30 - Consiglio direttivo: poteri	19
Art. 31 - Consiglio direttivo: funzionamento e conflitto di interessi	20
Art. 32 - Presidente e Vicepresidenti	20
Art. 33 - Tesoriere	21
Art. 34 - Segretario generale	21
Art. 35 - Commissione di ammissione	21
Art. 36 - Collegio dei probiviri	21
Art. 37 - Organo di controllo e revisione	22
Art. 38 - Comitato tecnico e scientifico	23
Art. 39 - Sezioni territoriali e gruppi di lavoro	23
Art. 40 - Gratuità delle cariche e responsabilità degli organi	23
TITOLO V. PATRIMONIO, ESERCIZIO E SCRITTURE	24
Art. 41 - Patrimonio	24
Art. 42 - Entrate	24
Art. 43 - Esercizio sociale e rendiconto	24
Art. 44 - Divieto di distribuzione e destinazione degli avanzi	24
Art. 45 - Libri sociali, trasparenza e pubblicità	25
TITOLO VI. MODIFICHE, REGOLAMENTI, SCIoglimento	26
Art. 46 - Modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto	26
Art. 47 - Regolamenti interni e gerarchia delle fonti associative	26
Art. 48 - Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio	26
Art. 49 - Controversie e foro	27
TITOLO VII. NORME FINALI E TRANSITORIE	28
Art. 50 - Rinvio	28
Art. 51 - Norme transitorie	28

■ TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, un'associazione senza scopo di lucro denominata « Associazione Professionale dei Consulenti Assicurativi Indipendenti », utilizzabile anche nella forma abbreviata « APCAI ».
2. La denominazione, in forma estesa o abbreviata, e il segno distintivo dell'associazione sono utilizzati negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e in ogni altra manifestazione esterna dell'ente, secondo le regole d'uso stabilite dal Regolamento.
3. L'uso della denominazione e del segno distintivo da parte degli associati e degli studi aderenti è concesso a titolo personale, non esclusivo e revocabile, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 19 e dal Regolamento; esso cessa di diritto con la perdita della qualità di associato o della condizione di studio aderente.

Art. 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Fusignano (RA).
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio direttivo, con comunicazione agli associati e alle amministrazioni competenti.
3. L'associazione può istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio direttivo, sedi secondarie, sedi operative, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata

1. L'associazione ha durata illimitata.
2. L'associazione può essere sciolta soltanto con deliberazione dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dall'art. 48 e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 4 - Natura giuridica e disciplina applicabile

1. L'associazione è un ente di diritto privato, apartitico, aconfessionale, indipendente da imprese, gruppi e organizzazioni commerciali, e non persegue scopo di lucro, neppure indiretto.
2. L'associazione è una associazione professionale e di rappresentanza di categoria. Essa non è un ente del Terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e non è pertanto soggetta ad iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'associazione è costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile. Fino all'acquisto della personalità giuridica, delle obbligazioni assunte rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 del codice civile.
4. L'assemblea può in ogni tempo deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie, di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi

del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, conferendo al Presidente ogni potere occorrente, ivi compresa la ripetizione dello statuto in forma di atto pubblico. Dalla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche l'associazione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio e acquistano efficacia le disposizioni del presente Statuto condizionate a tale iscrizione.

5. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni si applicano gli articoli 36 e seguenti del codice civile e, dalla data di iscrizione di cui al comma 4, gli articoli 14 e seguenti del codice civile, oltre alle altre norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Art. 5 - Principi e valori

1. L'associazione fonda la propria identità e la propria azione su cinque valori:

- i. Integrità;**
- ii. Indipendenza;**
- iii. Competenza;**
- iv. Trasparenza;**
- v. Responsabilità.**

2. I valori di cui al comma 1 costituiscono il nucleo immodificabile dell'identità associativa, vincolano gli organi e gli associati, orientano l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti e sono sviluppati dal Codice Etico e dalle Linee Guida Professionali di cui all'art. 12.

3. L'associazione ripudia ogni forma di conflitto di interessi non dichiarato, di condizionamento commerciale delle proprie posizioni istituzionali e di discriminazione tra gli associati e verso i terzi.

■ TITOLO II. SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 6 - Scopo

1. L'associazione ha per scopo la definizione, la qualificazione, la tutela, la rappresentanza, la promozione e lo sviluppo, in Italia e nel contesto europeo, della figura professionale del consulente assicurativo indipendente, nonché la costruzione, il presidio e l'evoluzione dell'identità culturale, metodologica e deontologica di tale figura, quale categoria professionale emergente e non ancora oggetto di autonomo riconoscimento normativo.

2. Ai fini del presente Statuto, per consulente assicurativo indipendente si intende il professionista che antepone sistematicamente l'analisi e la gestione del rischio alla proposizione del prodotto assicurativo e che opera secondo un processo strutturato, documentato e ripetibile di identificazione, analisi, valutazione, trattamento e monitoraggio dei rischi del cliente, coerente con standard riconosciuti quale la norma UNI ISO 31000, o successiva norma sostitutiva e/o modificativa della medesima, assumendo come criterio ordinatore della propria attività l'interesse del cliente e i valori di cui all'art. 5.

3. L'indipendenza che connota la figura è intesa dall'associazione in senso sostanziale e non meramente formale: essa consiste nell'autonomia di giudizio tecnico rispetto alle logiche di produzione e di distribuzione dei prodotti, nella trasparenza verso il cliente circa il proprio assetto di interessi e di remunerazione, nella libertà del percorso di analisi dagli esiti commerciali della stessa e nella capacità di motivare le proprie raccomandazioni sulla base del processo di cui al comma 2. Il numero dei mandati detenuti e la forma della remunerazione non costituiscono, di per sé soli, indice di indipendenza o di dipendenza.

4. Lo scopo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti direttrici, tra loro complementari:

- a. **direttrice identitaria:** definire e mantenere aggiornati il perimetro della figura professionale, il suo lessico, il suo metodo e i suoi standard, distinguendola dalle figure contigue del mercato assicurativo e finanziario;
- b. **direttrice di autoregolamentazione:** dotare la categoria di un Codice Etico e di Linee Guida Professionali vincolanti per gli associati, vigilare sulla loro osservanza e assicurarne l'applicazione mediante i procedimenti di ammissione e disciplinari previsti dal presente Statuto;
- c. **direttrice rappresentativa:** assumere la rappresentanza istituzionale, collettiva e morale della categoria di fronte a istituzioni, autorità di vigilanza, amministrazioni pubbliche, organismi nazionali, europei e internazionali, partecipando a consultazioni pubbliche, tavoli tecnici e audizioni e formulando osservazioni e proposte;
- d. **direttrice di riconoscimento:** promuovere, anche in prospettiva di riforma normativa, il riconoscimento giuridico della figura del consulente assicurativo indipendente, mediante studi, proposte, analisi comparatistiche e dialogo con le categorie affini che hanno già percorso analoghi processi di emersione professionale;

- e. **direttrice culturale e divulgativa:** diffondere presso il pubblico, i consumatori, le imprese, le amministrazioni e il mondo accademico la cultura del rischio e della protezione consapevole, nonché la conoscenza del ruolo, del metodo e del valore della consulenza assicurativa indipendente;
- f. **direttrice di sviluppo professionale:** favorire la crescita, l'aggiornamento e il confronto tra pari degli associati e attrarre alla professione giovani e studenti, offrendo un percorso di avvicinamento trasparente e fondato sul merito.

5. Non rientrano nello scopo dell'associazione, e ne restano espressamente esclusi: la rappresentanza sindacale e la negoziazione contrattuale collettiva; l'intervento nei rapporti contrattuali individuali tra gli associati e i loro clienti ovvero tra gli associati e le imprese di assicurazione; l'esercizio, diretto o indiretto, di attività di distribuzione assicurativa o di altra attività riservata, ai sensi dell'art. 10; l'attività di scuola di formazione e la commercializzazione di corsi o certificazioni verso il pubblico, ai sensi dell'art. 8, comma 2; ogni attività incompatibile con il regime di indipendenza finanziaria di cui all'art. 11.

6. La valorizzazione della figura professionale concorre, quale effetto mediato dello scopo associativo, alla diffusione di scelte assicurative informate e consapevoli da parte di famiglie e imprese; tale effetto non costituisce esercizio di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, restando l'associazione estranea al Terzo settore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, come previsto dall'art. 4, comma 2, del presente Statuto.

7. Lo scopo è perseguito con prospettiva di lungo periodo e con gradualità, adeguando strumenti e priorità all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo in materia di distribuzione e consulenza assicurativa, senza che ciò richieda modifica statutaria, purché entro il perimetro definito dal presente articolo.

Art. 7 - Finalità

1. In attuazione delle direttrici di cui all'art. 6, comma 4, l'associazione persegue le seguenti finalità:

- a. elaborare, adottare, aggiornare e diffondere standard professionali condivisi, raccolti nelle Linee Guida Professionali, e un Codice Etico vincolante per gli associati;
- b. rappresentare gli interessi collettivi e morali della categoria presso istituzioni, autorità di vigilanza, amministrazioni pubbliche, enti, organizzazioni, università e centri di ricerca, in Italia e all'estero, promuovendo il riconoscimento normativo della professione;
- c. promuovere presso il pubblico, i consumatori e le imprese la cultura del rischio e la conoscenza del ruolo, del metodo e del valore del consulente assicurativo indipendente;
- d. favorire la crescita professionale, l'aggiornamento e il confronto tra gli associati, anche mediante gruppi di lavoro, comunità di pratica e occasioni di studio;

- e. attrarre alla professione giovani e studenti, offrendo un percorso di avvicinamento trasparente e fondato sul merito;
- f. verificare, in sede di ammissione e durante il rapporto associativo, l'effettiva adesione degli associati ai valori, al Codice Etico e alle Linee Guida Professionali, anche mediante i procedimenti disciplinari di cui al Titolo III;
- g. collaborare con associazioni, enti e organismi, nazionali, europei e internazionali, aventi finalità analoghe o complementari.

Art. 8 - Attività istituzionali

1. L'associazione realizza le proprie finalità, in particolare, mediante le seguenti attività istituzionali:

- a. redazione, pubblicazione e revisione periodica delle Linee Guida Professionali e del Codice Etico;
- b. organizzazione di convegni, seminari, incontri, gruppi di lavoro e occasioni di formazione e aggiornamento rivolte prevalentemente agli associati;
- c. pubblicazione di studi, ricerche, documenti di posizione, osservazioni a consultazioni pubbliche e altri materiali, anche mediante il proprio sito e i propri canali di comunicazione;
- d. interlocuzione istituzionale con le autorità di vigilanza e con ogni altra amministrazione o organismo competente, nel rispetto della normativa in materia di rappresentanza di interessi;
- e. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati a beneficio degli associati, incluse convenzioni assicurative per la copertura della responsabilità civile professionale;
- f. istituzione di osservatori, comitati e commissioni di studio;
- g. adesione ad altri enti e organismi con finalità affini, previa delibera del Consiglio direttivo.

2. L'associazione non è una scuola di formazione e non commercializza corsi o certificazioni verso il pubblico.

Art. 8-bis - Clausola di sviluppo: qualificazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o successiva legge equivalente

1. L'assemblea può deliberare, ove e quando lo ritenga opportuno e previa verifica scritta dei presupposti normativi, la richiesta di inserimento nell'elenco delle associazioni professionali tenuto dal Ministero competente ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, ovvero nel diverso registro, elenco o strumento pubblicitario con finalità equivalenti che la normativa tempo per tempo vigente dovesse prevedere. La deliberazione può essere assunta esclusivamente ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 4/2013 e s.m.i., con riferimento alle sole attività professionali non riservate

rappresentate dall'associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di analisi e gestione del rischio, la formazione e la ricerca in materia di cultura del rischio e ogni altra attività di consulenza, studio o supporto organizzativo non soggetta a iscrizione in albi, elenchi o registri. Resta in ogni caso tassativamente esclusa ogni attività riservata dalla legge, tempo per tempo vigente, a soggetti iscritti in albi, elenchi o registri, ivi compresa l'attività di distribuzione assicurativa riservata agli iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e s.m.i.

2. Con la medesima deliberazione, o con successiva deliberazione assembleare, l'associazione può attivare il rilascio, ai soli associati che esercitano le attività non riservate di cui al comma 1 e che ne facciano richiesta, dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 4/2013 e s.m.i., ovvero del diverso strumento attestativo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Tale attestato costituisce documento distinto dall'attestato di appartenenza previsto dal Regolamento, non è rilasciabile in relazione ad attività riservate e riporta, come previsto dalla legge, l'indicazione che esso non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale né riconoscimento giuridico della professione.

3. L'attivazione delle facoltà di cui ai commi precedenti comporta l'adozione degli strumenti organizzativi e informativi richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, le forme di pubblicità prescritte e gli obblighi informativi verso gli associati e i terzi. L'attuazione operativa è curata dal Consiglio direttivo.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo non comportano modifica del presente Statuto, purché entro il perimetro dello scopo di cui all'art. 6, non derogano in alcun caso all'art. 10, che resta integralmente fermo, e non possono avere ad oggetto attività riservate. Fino alla loro adozione, il presente articolo non produce alcun obbligo operativo a carico dell'associazione.

Art. 9 - Attività strumentali e accessorie

1. L'associazione può compiere ogni attività strumentale, accessoria e connessa alle attività istituzionali, purché in via non prevalente e senza fini di lucro, nel rispetto dell'art. 11.

2. L'associazione può, tra l'altro, acquistare e detenere beni mobili e immobili, aprire e movimentare conti correnti, assumere personale dipendente e avvalersi di collaboratori e professionisti esterni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Limiti alle attività e clausola di salvaguardia

1. L'associazione non svolge attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, né alcuna altra attività riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi, registri o elenchi. Le attività professionali dei singoli associati restano estranee all'associazione e si svolgono sotto la loro esclusiva responsabilità.

2. L'appartenenza all'associazione, l'uso della sua denominazione o del suo segno distintivo e ogni attestazione da essa rilasciata non costituiscono abilitazione, autorizzazione, iscrizione o titolo professionale previsti dalla legge, non attribuiscono la qualifica di consulenza su base indipendente di cui all'art. 119 ter del D.Lgs. 209/2005, al Regolamento IVASS n. 40/2018 e all'art. 24-bis del D.Lgs. 58/1998, e non esonerano l'associato dal rispetto della disciplina di settore applicabile alla propria attività, inclusi i requisiti di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi.

3. Gli associati non possono spendere il nome dell'associazione per finalità commerciali proprie, né ingenerare nei terzi l'affidamento che l'associazione garantisca, certifichi o assuma la responsabilità delle loro prestazioni professionali.

Art. 11 - Indipendenza e fonti di finanziamento

1. L'indipendenza economica dell'associazione costituisce condizione strutturale della sua credibilità e presupposto della funzione di autoregolamentazione della categoria. A garanzia di essa, l'associazione si finanzia esclusivamente con le quote e i contributi delle persone fisiche associate e con i proventi delle proprie attività istituzionali svolte verso gli associati.

2. È fatto divieto all'associazione di accettare contributi, sponsorizzazioni, liberalità, compensi o utilità di qualsiasi natura, in denaro o in natura, da imprese di assicurazione o riassicurazione, da intermediari in forma di impresa, da agenzie, da fornitori e da ogni altro operatore commerciale del settore assicurativo e finanziario. Ai fini del presente articolo costituisce utilità ogni vantaggio economicamente apprezzabile, ancorché indiretto, ivi compresi la messa a disposizione gratuita o a condizioni di favore di beni, servizi, spazi, personale o visibilità.

3. Il divieto di cui al comma 2 si estende a ogni forma indiretta di finanziamento, ivi comprese le erogazioni effettuate per il tramite di soggetti interposti o di enti collegati, nonché a ogni utilità idonea a compromettere, anche solo in apparenza, l'autonomia di giudizio dell'associazione.

4. Non costituiscono violazione del divieto le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), a beneficio esclusivo degli associati, purché concluse a condizioni di mercato, prive di qualunque corrispettivo, rimborso o utilità in favore dell'associazione e rese pubbliche agli associati.

5. Nei casi dubbi la decisione sull'accettazione di un'entrata spetta al Consiglio direttivo, che delibera con provvedimento motivato, dandone conto all'assemblea nella prima riunione utile. Le somme o utilità ricevute in violazione del presente articolo sono restituite o, ove la restituzione non sia possibile, devolute secondo i criteri dell'art. 48, comma 2, con evidenza nel rendiconto.

Art. 12 - Codice Etico e Linee Guida Professionali

1. L'associazione adotta un Codice Etico, che sviluppa i valori di cui all'art. 5, e Linee Guida Professionali, che ne costituiscono l'applicazione operativa e descrivono il metodo professionale richiesto agli associati.

2. L'adesione al Codice Etico e alle Linee Guida Professionali è condizione di ammissione e di permanenza nell'associazione. La loro violazione rileva ai fini del procedimento disciplinare di cui all'art. 22.

3. Il Codice Etico e le Linee Guida Professionali sono approvati e modificati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 47, sentito il Comitato tecnico e scientifico ove istituito, e sono pubblicati sul sito dell'associazione.

4. Fino all'adozione del Codice Etico ne tengono luogo, a ogni effetto statutario e disciplinare, i cinque valori di cui all'art. 5 e le Linee Guida Professionali.

■ TITOLO III. ASSOCIATI

Art. 13 - Categorie di associati

1. Possono acquisire la qualità di associato esclusivamente le persone fisiche che condividono i valori, il Codice Etico e le Linee Guida Professionali dell'associazione e che possiedono i requisiti previsti per ciascuna categoria. Le categorie di associati sono le seguenti:

- a. **Ordinari:** persone fisiche iscritte al Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 nelle sezioni A, B o E, in attività, che dimostrano l'adozione di un metodo strutturato di analisi del rischio secondo l'art. 14;
- b. **Junior:** persone fisiche di età inferiore a trentacinque anni ovvero iscritte al Registro nelle sezioni A, B o E da meno di tre anni, per le quali la dimostrazione del metodo vale quale impegno formale ad adottarlo entro il termine stabilito dal Regolamento;
- c. **Studenti:** studenti universitari di corsi attinenti alle discipline assicurative, giuridiche, economiche o affini, per una durata massima di tre anni, decorsa la quale opera il passaggio alla categoria di pertinenza o la decadenza;
- d. **Sostenitori:** persone fisiche in possesso dei requisiti degli Ordinari che scelgono di contribuire con una quota maggiorata; la categoria non costituisce autonoma via di accesso né attribuisce diritti ulteriori;
- e. **Aggregati:** professionisti persone fisiche non iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi, operanti nell'analisi e nella gestione del rischio, che condividono i valori dell'associazione. Gli Aggregati non possono compiere, né per il tramite né in nome dell'associazione, alcun atto di distribuzione assicurativa o altra attività riservata; non godono di elettorato passivo per le cariche associative; partecipano all'assemblea con diritto di voto nei limiti dell'art. 16.

2. La ripartizione in categorie attiene esclusivamente alla fase di carriera e alla posizione regolamentare dell'associato; il metodo professionale richiesto è il medesimo per tutte le categorie. Il numero dei mandati e la forma della remunerazione non costituiscono criteri di appartenenza né di distinzione.

Art. 14 - Requisiti di ammissione

1. Sono requisiti generali di ammissione, per tutte le categorie:

- la piena capacità di agire e l'assenza di condanne definitive per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, salvo riabilitazione;
- l'adesione espressa ai valori, al Codice Etico e alle Linee Guida Professionali;

- l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal Regolamento, ivi comprese quelle relative a rapporti che compromettano l'indipendenza sostanziale del candidato;
- per le categorie Ordinari, Junior e Sostenitori, l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi nelle sezioni A, B o E; per la categoria Aggregati, l'esercizio documentato di attività di analisi e gestione del rischio non riservata.

2. Per la categoria Ordinari è altresì richiesta la dimostrazione dell'adozione di un metodo strutturato di analisi del rischio, coerente con standard riconosciuti quale la norma UNI ISO 31000 ovvero ulteriore e/o successiva analoga normativa, secondo le modalità operative stabilite dal Regolamento di ammissione. L'associazione è neutrale rispetto a strumenti, fornitori, software e scuole di formazione.

3. Il Regolamento di ammissione può prevedere requisiti ulteriori, purché oggettivi, proporzionati, non discriminatori e coerenti con i valori dell'associazione.

Art. 15 - Procedimento di ammissione

1. L'ammissione avviene su domanda scritta dell'interessato, redatta secondo il modello approvato dal Consiglio direttivo, corredata della documentazione prevista dal Regolamento di ammissione e dell'impegno di adesione ai valori, al Codice Etico e alle Linee Guida Professionali.

2. Sulla domanda decide in modo collegiale e motivato la Commissione di ammissione di cui all'art. 35, sulla base di una scheda di valutazione scritta, predeterminata e uguale per tutti i candidati della medesima categoria. Il Regolamento può prevedere un colloquio preventivo.

3. La deliberazione è comunicata all'interessato entro novanta giorni dalla domanda completa. Il diniego è motivato e non preclude la presentazione di una nuova domanda al mutare delle condizioni. Avverso il diniego è ammesso riesame avanti al Collegio dei probiviri, ove nominato, nei termini previsti dal Regolamento.

4. L'acquisto della qualità di associato si perfeziona con la comunicazione dell'accoglimento, la sottoscrizione dell'atto di adesione e il versamento della quota. La sottoscrizione dell'atto di adesione precede in ogni caso il versamento.

5. I criteri di ammissione sono resi pubblici sul sito dell'associazione.

Art. 16 - Diritti degli associati

1. Tutti gli associati maggiori d'età, di ogni categoria, hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato dispone di un solo voto, quale che sia la categoria di appartenenza e l'importo della quota versata.

2. Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme e la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, ferma la durata triennale massima della categoria Studenti quale limite di permanenza nella categoria e non nel rapporto.

3. L'elettorato passivo per le cariche di componente del Consiglio direttivo è riservato agli associati Ordinari in regola con i versamenti; l'elettorato passivo per gli altri organi è disciplinato dagli articoli che li riguardano.

4. Tutti gli associati hanno inoltre diritto di: utilizzare i servizi dell'associazione; consultare i libri sociali secondo l'art. 45; esporre il segno distintivo nei limiti dell'art. 1, comma 3, e del Regolamento; ricevere le comunicazioni sociali e partecipare alle iniziative associative.

Art. 17 - Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:

- a.** osservare lo Statuto, il Codice Etico, le Linee Guida Professionali, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b.** versare puntualmente la quota associativa e gli eventuali contributi deliberati;
- c.** mantenere, nell'esercizio della propria attività professionale, una condotta coerente con i valori dell'associazione e rispondere del proprio operato di fronte agli organi associativi nei limiti del rapporto associativo;
- d.** comunicare tempestivamente all'associazione la perdita dei requisiti di appartenenza e ogni mutamento rilevante della propria posizione;
- e.** non utilizzare l'appartenenza all'associazione in modo ingannevole o per finalità commerciali improprie;
- f.** segnalare agli organi competenti le violazioni del Codice Etico e delle Linee Guida di cui vengano a conoscenza, secondo le procedure del Regolamento.

Art. 18 - Quote e contributi

1. Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, differenziata per categoria, il cui importo è determinato dal Consiglio direttivo entro i criteri eventualmente fissati dall'assemblea e pubblicato sul sito dell'associazione.

2. La quota associativa e ogni altro contributo versato non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, non sono rivalutabili e non sono in alcun caso ripetibili, neppure in caso di perdita della qualità di associato in corso d'anno.

3. Il mancato versamento della quota entro i termini stabiliti dal Regolamento comporta, previa diffida, la decadenza dalla qualità di associato ai sensi dell'art. 21.

4. La quota non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 19 - Studi e agenzie aderenti

1. Gli studi professionali, le agenzie e ogni altra organizzazione non possono acquisire la qualità di associato.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 possono tuttavia essere riconosciute quali « studi aderenti » alle Linee Guida Professionali, alle condizioni stabilite dal Regolamento, che

disciplina altresì i presupposti quantitativi minimi di adesione individuale dei professionisti che vi operano ai fini dell'uso del segno distintivo.

3. Il riconoscimento quale studio aderente non attribuisce diritti associativi, non comporta contribuzione a carico dell'organizzazione e non sostituisce l'adesione individuale dei singoli professionisti.

Art. 20 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a.** morte;
- b.** recesso, ai sensi dell'art. 21;
- c.** decadenza, per il venir meno dei requisiti di appartenenza o per morosità, ai sensi dell'art. 21;
- d.** esclusione, deliberata per gravi motivi ai sensi degli artt. 22 e 23.

2. La perdita della qualità di associato, a qualunque titolo, non attribuisce alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né al rimborso, totale o parziale, delle quote e dei contributi in qualunque tempo versati.

Art. 21 - Recesso e decadenza

1. Ogni associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso è comunicata per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del codice civile.

2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo, con effetto dalla data della delibera, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di appartenenza alla categoria, ivi compresa la cancellazione dal Registro unico degli intermediari per le categorie che ne richiedono l'iscrizione;
- mancato versamento della quota protrattosi oltre il termine assegnato con diffida scritta;
- superamento della durata massima della categoria Studenti senza passaggio ad altra categoria.

3. La dichiarazione di decadenza è comunicata all'interessato con l'indicazione dei motivi. Si applica l'art. 23, comma 2, in quanto compatibile.

Art. 22 - Procedimento disciplinare

1. La violazione dello Statuto, del Codice Etico, delle Linee Guida Professionali, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi ovvero di qualsivoglia ulteriore documento ufficiale dell'associazione, costituisce illecito disciplinare. La potestà disciplinare è esercitata nel rispetto dei principi di legalità interna, proporzionalità, gradualità della sanzione, parità di trattamento, contraddittorio e riservatezza; nessuno può essere sanzionato due volte per il medesimo fatto.

2. Le sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità della violazione, l'elemento soggettivo, l'eventuale recidiva e il pregiudizio arrecato all'associazione, sono:

- a.** il richiamo scritto, per le violazioni di lieve entità;
- b.** la censura, consistente in una formale dichiarazione di biasimo, per le violazioni di non lieve entità che non giustifichino la sospensione;
- c.** la sospensione dai diritti associativi per un periodo non superiore a dodici mesi, per le violazioni gravi;
- d.** l'esclusione, riservata ai gravi motivi di cui all'art. 23.

3. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

- apertura di un'istruttoria preliminare da parte del Consiglio direttivo, d'ufficio o su segnalazione circostanziata;
- archiviazione motivata, ove la notizia risulti manifestamente infondata o il fatto non costituisca illecito disciplinare;
- in caso contrario, contestazione scritta e specifica degli addebiti all'interessato; assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di deduzioni difensive e documenti;
- audizione dell'incolpato, se richiesta o disposta;
- decisione motivata e sua comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria.

4. In pendenza del procedimento, ove ricorrano ragioni di urgenza a tutela della credibilità dell'associazione, il Consiglio direttivo può disporre, con provvedimento motivato e per una durata non superiore a novanta giorni, la sospensione cautelare dell'incolpato dai diritti associativi; il periodo di sospensione cautelare è computato nell'eventuale sanzione della sospensione.

5. L'azione disciplinare non può essere promossa decorsi due anni dal giorno in cui il Consiglio direttivo ha avuto conoscenza del fatto e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua commissione, salvo che il fatto costituisca reato e sia intervenuta condanna definitiva.

6. Avverso i provvedimenti disciplinari diversi dall'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, ove nominato, entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo diversa determinazione del Collegio. Decorsi tre anni dall'esecuzione della sanzione senza ulteriori violazioni, l'associato può chiederne la cancellazione dal proprio fascicolo personale.

Art. 23 - Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata soltanto per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del codice civile, e in particolare: per violazioni gravi o reiterate del Codice Etico o delle Linee Guida Professionali; per atti che contrastino con lo scopo associativo o ne compromettano il perseguimento; per condotte che arrechino grave pregiudizio

all'onorabilità o alla credibilità dell'associazione; per la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 14, comma 1, lett. a).

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, all'esito del procedimento di cui all'art. 22, comma 3. La delibera, motivata, è comunicata all'interessato entro quindici giorni.

3. Avverso la delibera di esclusione l'associato può ricorrere al Collegio dei probiviri, ove nominato, entro trenta giorni dalla comunicazione. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, del codice civile.

■ TITOLO IV. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 - Organi

1. Sono organi necessari dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

2. Sono organi facoltativi, istituiti secondo le disposizioni che seguono:

- la Commissione di ammissione;
- il Collegio dei probiviri;
- l'Organo di controllo o il revisore legale;
- il Comitato tecnico e scientifico;
- il Segretario generale.

3. È assicurata la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo e la sovranità dell'assemblea degli associati.

Art. 25 - Assemblea: composizione e competenze

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota.

2. È di competenza inderogabile dell'assemblea:

- a. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e dell'eventuale bilancio preventivo;
- b. la determinazione dell'indirizzo generale dell'attività associativa;
- c. la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Consiglio direttivo;
- d. la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei probiviri e dell'Organo di controllo o del revisore, ove istituiti, e la determinazione dei relativi eventuali compensi;
- e. la fissazione di criteri generali per la determinazione delle quote associative;
- f. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- g. lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- h. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle relative azioni;
- i. ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente Statuto ovvero sottoposta dal Consiglio direttivo.

Art. 26 - Assemblea: convocazione

- 1.** L'assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di sua inerzia dal Vicepresidente o dalla maggioranza del Consiglio direttivo, presso la sede o altrove, anche mediante mezzi di telecomunicazione.
- 2.** L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto. È inoltre convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del codice civile.
- 3.** L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, nonché le modalità di partecipazione a distanza, è comunicato agli associati con mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, anche telematico, almeno otto giorni prima della data fissata, ed è pubblicato nel medesimo termine sul sito dell'associazione.
- 4.** La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 27 - Assemblea: costituzione e deliberazioni

- 1.** Hanno diritto di intervento e di voto tutti gli associati maggiori d'età in regola con la quota, secondo l'art. 16. Ogni associato dispone di un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato; ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.
- 2.** In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza, anche a distanza, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo che lo Statuto o la legge richiedano una diversa maggioranza, le deliberazioni sono approvate quando i voti favorevoli superano i voti contrari. Gli astenuti, come pure le schede bianche o nulle, si computano ai soli fini della verifica del quorum costitutivo e non si computano ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa; in caso di parità tra voti favorevoli e contrari la proposta si intende respinta.
- 3.** Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto occorrono:
 - a.** fino alla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui all'art. 4, comma 4, la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
 - b.** dalla data di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del codice civile.
- 4.** Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
- 5.** È ammessa la partecipazione e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dell'associato, la sua partecipazione alla discussione e la contestualità dell'espressione del voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 28 - Assemblea: presidenza, verbalizzazione, invalidità delle deliberazioni

- 1.** L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni.
- 2.** Le deliberazioni sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario da questi designato, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e messo a disposizione degli associati secondo l'art. 45.
- 3.** Le deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero, ai sensi e nei limiti dell'art. 23 del codice civile.

Art. 29 - Consiglio direttivo: composizione, durata, cessazione

- 1.** Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, compreso tra tre e nove, eletti tra gli associati Ordinari in regola con i versamenti.
- 2.** I consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.
- 3.** Il consigliere decade dalla carica in caso di perdita della qualità di associato o dei requisiti di eleggibilità, di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, nonché negli altri casi previsti dal Regolamento. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo.
- 4.** Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo può cooptare i sostituti tra gli associati eleggibili; i consiglieri cooptati restano in carica fino alla prima assemblea utile, che ne delibera la conferma o la sostituzione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, l'intero Consiglio decade e il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di carica, convoca senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 30 - Consiglio direttivo: poteri

- 1.** Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni diverse da quelle stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle competenze inderogabili dell'assemblea.
- 2.** In particolare, il Consiglio direttivo:
 - a.** dà attuazione agli indirizzi generali deliberati dall'assemblea e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - b.** approva e modifica i regolamenti interni, il Codice Etico e le Linee Guida Professionali, ai sensi dell'art. 47;
 - c.** determina l'importo delle quote associative entro i criteri fissati dall'assemblea;

- d.** nomina la Commissione di ammissione e, ove lo ritenga, il Segretario generale e il Comitato tecnico e scientifico;
- e.** delibera sull'ammissione, ove non delegata alla Commissione, sulla decadenza e sull'esclusione degli associati e adotta i provvedimenti disciplinari;
- f.** predispone il rendiconto economico e finanziario annuale e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- g.** delibera l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, sezioni territoriali e gruppi di lavoro;
- h.** delibera sull'adesione ad altri enti e organismi;
- i.** assume e gestisce il personale e conferisce incarichi a collaboratori e professionisti esterni;
- j.** compie ogni altro atto di gestione non riservato all'assemblea.

3. Il Consiglio direttivo può delegare specifiche attribuzioni a singoli consiglieri o al Segretario generale, determinandone i limiti; non sono delegabili le attribuzioni di cui al comma 2, lettere b), e) ed f).

Art. 31 - Consiglio direttivo: funzionamento e conflitto di interessi

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, con avviso comunicato almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a due in caso di urgenza. È validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie di identificazione e partecipazione previste dal Regolamento. Delle riunioni è redatto verbale, trascritto nell'apposito libro.

4. Il consigliere che, in una determinata operazione o deliberazione, abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'associazione ne dà notizia agli altri consiglieri e si astiene dalla votazione. La violazione dell'obbligo rileva ai fini della responsabilità di cui all'art. 40 e, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini disciplinari.

Art. 32 - Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra gli associati Ordinari. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori e difensori; convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni degli organi; intrattiene, congiuntamente ai consiglieri a ciò delegati, i rapporti istituzionali.

3. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in caso di pluralità, dal Vicepresidente più anziano di carica; di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 33 - Tesoriere

1. Il Consiglio direttivo designa tra i propri componenti un Tesoriere, che sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, cura la riscossione delle entrate e l'esecuzione delle spese deliberate, predispone la bozza di rendiconto e riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione e sulla situazione di cassa.

2. Il Tesoriere opera sui conti dell'associazione con firma singola entro i limiti di importo fissati dal Consiglio direttivo e con firma congiunta al Presidente oltre tali limiti.

Art. 34 - Segretario generale

1. Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario generale, anche esterno al Consiglio purché associato, determinandone attribuzioni, durata ed eventuale compenso. Il Segretario generale cura l'organizzazione operativa dell'associazione, la tenuta dei libri sociali, le comunicazioni agli associati e l'istruttoria delle pratiche da sottoporre agli organi.

Art. 35 - Commissione di ammissione

1. La Commissione di ammissione è nominata dal Consiglio direttivo, che ne determina il numero dei componenti, non inferiore a tre, scelti tra gli associati Ordinari; almeno un componente non deve far parte del Consiglio direttivo.

2. La Commissione istruisce e valuta le domande di ammissione secondo l'art. 15 e il Regolamento di ammissione, decide in composizione collegiale con la presenza di almeno due componenti e motiva ogni deliberazione, applicando a tutti i candidati della medesima categoria criteri identici e predeterminati.

3. I componenti della Commissione si astengono dalla valutazione di candidati con i quali intrattengano rapporti idonei a comprometterne l'imparzialità.

Art. 36 - Collegio dei probiviri

1. L'assemblea può nominare un Collegio dei probiviri composto da tre membri effettivi, scelti anche tra non associati, tra persone di riconosciuta indipendenza, integrità e competenza nelle materie giuridiche, assicurative o della deontologia professionale; i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche associative né avere ricoperto cariche nel Consiglio direttivo nei due esercizi precedenti la nomina. Il Collegio elegge al proprio interno il presidente e dura in carica tre esercizi; i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

2. Il Collegio dei probiviri:

- a.** vigila sull'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e delle Linee Guida Professionali, segnalando al Consiglio direttivo le criticità applicative riscontrate;

- b.** decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari, le delibere di esclusione, le dichiarazioni di decadenza e i dinieghi di ammissione, nei casi previsti dagli artt. 15, 21, 22 e 23;
- c.** compone, su istanza di parte, le controversie insorte tra associati o tra associati e organi dell'associazione in dipendenza del rapporto associativo.

3. Il componente del Collegio che abbia un interesse proprio nella controversia, ovvero rapporti personali, professionali o economici con una delle parti tali da comprometterne l'imparzialità, ha l'obbligo di astenersi; ciascuna parte può proporre la riconsiderazione per i medesimi motivi, sulla quale decidono gli altri componenti. In caso di astensione o riconsiderazione, il componente è sostituito secondo le modalità previste dal regolamento del Collegio.

4. Il Collegio procede nel rispetto del contraddittorio: assicura a ciascuna parte la conoscenza degli atti, un termine congruo per le difese e, ove richiesta, l'audizione; delibera in composizione collegiale con la partecipazione di tutti i componenti e decide con provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni dal ricorso, prorogabili di ulteriori trenta per esigenze istruttorie motivate, secondo il regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

5. Le decisioni del Collegio costituiscono rimedio interno di natura associativa, esauriscono i gradi di giustizia domestica e non hanno natura di arbitrato rituale; resta ferma la tutela giurisdizionale prevista dalla legge, ivi compreso il termine di cui all'art. 24, ultimo comma, del codice civile per l'impugnazione dell'esclusione. Il Collegio può disporre la pubblicazione agli associati, in forma anonima, dei principi di massima desumibili dalle proprie decisioni, a fini di orientamento della condotta.

Art. 37 - Organo di controllo e revisione

1. L'assemblea può nominare, e nomina obbligatoriamente ove ciò sia richiesto dalla legge, un Organo di controllo, monocratico o collegiale, ovvero un revisore legale, scelti tra soggetti in possesso di adeguata professionalità, determinandone durata, funzioni ed eventuale compenso.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi e riferisce all'assemblea in occasione dell'approvazione del rendiconto.

3. Il Regolamento può prevedere soglie dimensionali di attivo, entrate o dipendenti al superamento delle quali la nomina diviene comunque obbligatoria.

4. La nomina dell'Organo di controllo, composto in tutto o in parte da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, è in ogni caso obbligatoria dal momento in cui l'assemblea delibera di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 4, comma 4, quale presupposto per l'avvio del procedimento, e permane per tutta la durata dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

Art. 38 - Comitato tecnico e scientifico

1. Il Consiglio direttivo può istituire un Comitato tecnico e scientifico, composto da associati e da esperti esterni di riconosciuta competenza nelle discipline assicurative, giuridiche, economiche e del risk management, determinandone composizione, durata e regole di funzionamento.

2. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive: elabora e aggiorna, d'intesa con il Consiglio direttivo, le Linee Guida Professionali e gli standard tecnici; esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte; può proporre studi, ricerche e documenti di posizione.

Art. 39 - Sezioni territoriali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio direttivo può istituire sezioni territoriali e gruppi di lavoro tematici, privi di autonomia giuridica e patrimoniale, quali articolazioni interne dell'associazione, nominandone i coordinatori tra gli associati e determinandone compiti, durata e regole di funzionamento.

2. Le sezioni e i gruppi operano in nome e per conto dell'associazione nei soli limiti delle deleghe ricevute; ogni atto eccedente è privo di effetti per l'associazione, salva la responsabilità personale di chi lo ha compiuto.

Art. 40 - Gratuità delle cariche e responsabilità degli organi

1. Tutte le cariche associative sono elettive e, salvo diversa deliberazione dell'assemblea per singole cariche, sono svolte a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti fissati dal Regolamento.

2. Eventuali compensi deliberati devono essere proporzionati all'attività, alle responsabilità e alle condizioni di mercato e non possono in alcun caso costituire distribuzione indiretta di utili ai sensi dell'art. 44.

3. I componenti degli organi sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato, ai sensi dell'art. 18 del codice civile. È esente da responsabilità il componente che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo che, essendone a conoscenza, non abbia fatto constare il proprio dissenso.

■ TITOLO V. PATRIMONIO, ESERCIZIO E SCRITTURE

Art. 41 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori, dai beni mobili e immobili acquisiti a qualunque titolo, dagli avanzi di gestione accantonati e da ogni altra risorsa legittimamente pervenuta all'associazione nel rispetto dell'art. 11.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è integralmente vincolato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo associativo.

Art. 42 - Entrate

1. Le entrate dell'associazione sono costituite esclusivamente da:

- a. quote associative annuali e contributi degli associati;
- b. corrispettivi specifici versati dagli associati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- c. proventi delle attività istituzionali e delle pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
- d. redditi del patrimonio;
- e. liberalità di persone fisiche compatibili con l'art. 11, accettate con delibera del Consiglio direttivo.

2. È esclusa ogni altra fonte di finanziamento incompatibile con l'art. 11.

Art. 43 - Esercizio sociale e rendiconto

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio direttivo redige annualmente, per ciascun esercizio, un rendiconto economico e finanziario, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il rendiconto è redatto secondo criteri di chiarezza, veridicità e prudenza, distingue le entrate e le uscite per natura e dà separata evidenza delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali. Esso è depositato presso la sede e pubblicato nell'area riservata del sito almeno otto giorni prima dell'assemblea, a disposizione degli associati.

Art. 44 - Divieto di distribuzione e destinazione degli avanzi

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale tra gli associati, i componenti degli organi, i dipendenti e i collaboratori, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai componenti degli organi e agli associati di compensi non proporzionati all'attività svolta o superiori alle condizioni di mercato, nonché ogni operazione con parti correlate conclusa a condizioni deteriori per l'associazione.

Art. 45 - Libri sociali, trasparenza e pubblicità

1. L'associazione tiene:

- il libro degli associati, con l'indicazione della categoria di appartenenza;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- i libri degli altri organi, ove istituiti;
- le scritture contabili adeguate alla natura e alla dimensione dell'attività.

2. La tenuta dei libri è curata dal Segretario generale, ove nominato, o dal consigliere a ciò delegato.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede, previa richiesta scritta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento a tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Le convocazioni assembleari, le deliberazioni degli organi di rilevanza generale, i rendiconti approvati, i criteri di ammissione e gli importi delle quote sono resi conoscibili agli associati mediante idonee forme di pubblicità, ivi compresa la pubblicazione sul sito dell'associazione.

■ TITOLO VI. MODIFICHE, REGOLAMENTI, SCIoglimento

Art. 46 - Modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sono deliberate dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 27, comma 3.
2. Nella variante con personalità giuridica, le modificazioni sono ricevute da notaio e sono efficaci verso i terzi dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 361/2000.

Art. 47 - Regolamenti interni e gerarchia delle fonti associative

1. Il Consiglio direttivo approva e modifica, senza necessità di intervento notarile, i regolamenti attuativi del presente Statuto, tra i quali: il Regolamento di ammissione; il Codice Etico; le Linee Guida Professionali; il regolamento del Collegio dei probiviri; il regolamento sull'uso della denominazione e del segno distintivo e sugli studi aderenti; il regolamento delle quote.
2. Le fonti dell'ordinamento associativo sono ordinate secondo la seguente gerarchia: la legge e le altre norme imperative; l'atto costitutivo e il presente Statuto; il Codice Etico; le Linee Guida Professionali; gli altri regolamenti interni; le deliberazioni degli organi. La fonte di grado inferiore non può derogare a quella di grado superiore né incidere sui diritti inderogabili degli associati; in caso di contrasto prevale la fonte di grado superiore e la disposizione confliggente è disapplicata.
3. Le disposizioni statutarie e regolamentari si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso più coerente con i valori di cui all'art. 5 e con lo scopo di cui all'art. 6.
4. I regolamenti e le loro modifiche sono pubblicati sul sito dell'associazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo diverso termine. Essi non hanno effetto retroattivo, salvo che dispongano in senso più favorevole agli associati nei procedimenti in corso.
5. Le modifiche dei regolamenti che incidono sui requisiti di ammissione o sugli obblighi degli associati sono comunicate all'assemblea nella prima riunione utile.

Art. 48 - Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 27, comma 4, che nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ovvero interviene negli altri casi previsti dagli artt. 27 e seguenti del codice civile.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. È in ogni caso esclusa la ripartizione, anche parziale, del patrimonio tra gli associati.

Art. 49 - Controversie e foro

- 1.** Le controversie tra associati, o tra associati e associazione, dipendenti dal rapporto associativo sono preliminarmente devolute al Collegio dei probiviri, ove nominato, quale rimedio interno di composizione ai sensi dell'art. 36.
- 2.** Per ogni controversia non definita in via interna è competente in via esclusiva il foro della sede legale dell'associazione, salve le competenze inderogabili di legge.

■ TITOLO VII. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni, le relative disposizioni di attuazione e le altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 51 - Norme transitorie

1. In sede di atto costitutivo sono nominati i componenti del primo Consiglio direttivo, il primo Presidente, il primo Vicepresidente e il primo Tesoriere, che restano in carica per il periodo ivi stabilito e comunque non oltre il termine di cui all'art. 29, comma 2.

2. I fondatori acquisiscono la qualità di associati Ordinari con la sottoscrizione dell'atto costitutivo.

3. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 47, il Consiglio direttivo adotta le determinazioni operative necessarie in via provvisoria, dandone conto alla prima assemblea.

Fusignano (RA), lì 9 luglio 2026

I soci fondatori:

Alessandro d'Aniello

Michael Vendemini

Edoardo Titti

Filippo Fischietti